

# STATUTO

## Associazione di Promozione Sociale

### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente *denominazione*:

"Pro Loco Spianate – Associazione di Promozione Sociale", in breve "Pro Loco Spianate – APS" da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione che ha *sede legale* nel Comune di Altopascio (LU), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale* mediante lo svolgimento, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e l'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin, including "Pro Loco Spianate", "Associazione di Promozione Sociale", and various signatures]*

letter k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Sono finalità dell'associazione:

- svolgere fattiva opera per favorire una migliore qualità della vita del paese, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradita il soggiorno e la visita di turisti e gitanti e la qualità della vita dei residenti;
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione al rispetto dell'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse locale e/o turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio;
- promuovere le iniziative a favore dei bambini anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
- ideare, promuovere e sviluppare proposte ricreative e turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di fenomeni di



*[Handwritten signature]* 2

- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici di informazione previsti dalle leggi vigenti in materia

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare, al Consiglio Direttivo, una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2-100 Pledge of  
Love & W

Genl George W. Allen Esq  
 Camp Merrim  
 Concord N.H.  
 11/24/20

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a collaborare con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere ammessi in qualità di soci anche soggetti minorenni. Per l'ammissione a socio la richiesta dovrà essere presentata e firmata da colui che ne esercita la patria potestà.

#### ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- proporre programmi di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- collaborare, secondo le indicazioni impartite dal direttivo, con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto



*Lillo Angioli*  
*Fame*

- non operare in concorrenza con le attività della associazione.

## ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che, sull'istanza di esclusione, si pronunci in via definitiva l'Assemblea. La morosità nel pagamento della quota associativa, prolungata per oltre trenta giorni dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso, dà luogo alla perdita della qualità di Socio. Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice Presidente
- il Segretario e il Tesoriere
- l'Organo di controllo (se scelto e/o obbligatorio);
- il Revisore Legale (se scelto e/o obbligatorio)

## ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mesi, nel libro degli associati.

5

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Giovanni", "Stefano", "Antonio", "Roberto", "Marco", "Luca", "Andrea", "Dario", "Giovanni", "Stefano", "Antonio", "Roberto", "Marco", "Luca", "Andrea", "Dario"]

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea - almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea - avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, viene affissa negli esercizi commerciali del paese oppure spedita alternativamente a mezzo: e-mail, sms, whatsapp, posta ordinaria, pubblicazione canali social.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sull'*esclusione degli associati*, salvo quanto più *dettagliatamente previsto dall'art. 5*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'*eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre, in *prima convocazione*, la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, in proprio o per delega, in *seconda convocazione* la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega e nell'*eventuale terza convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Per tutte le convocazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 8 (Consiglio Direttivo)



*[Handwritten signature]*  
6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin:]*  
Michele  
Dionisio  
Don. Nello  
D. Manno  
D. Paolo  
D. Stefano  
B. C.



Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con votazione a scrutinio segreto ovvero con altre modalità accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È compito del presidente alla scadenza del mandato dell'intero consiglio, convocare le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure, facoltativamente, al ricorrere della volontà assembleare.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei

Relia Entide - 01012

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, l'associazione potrà nominare facoltativamente un revisore legale dei conti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- beni mobili ed immobili acquisiti ed inventariati;
- versamenti annuali dei soci (le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso). Tali versamenti saranno ogni anno accantonati in un apposito fondo e non potranno essere utilizzati salvo che il consiglio Direttivo non decida di utilizzarli per apposite spese con votazione a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.
- denari di riserva avanzati negli anni precedenti;
- donazioni, elargizioni e lasciti da parte di chi che sia, anche di natura immobiliare;
- contributi di privati cittadini, anche di natura immobiliare;
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- contributi, anche di natura immobiliare, dell'unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

- proventi di gestione o di iniziative permanenti od occasionali, altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e dell'associazionismo di Promozione Sociale, legge 117/2017.

### **ART. 13** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 14** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, sagre, feste e spettacoli, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

### **ART. 15** **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **ART. 16** **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Valeria' and another that appears to be 'Bella'.

## ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale nel termine di 30 giorni dovrà convocare presso la sede sociale il richiedente al fine di far esercitare il suo diritto.

## ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Possono far parte dei volontari soggetti minorenni.

L'associazione per necessità, potrà avvalersi di volontari occasionali, quindi non iscritti nel registro dei volontari.

## ART. 19 (Lavoratori)

*[Handwritten signatures and notes]*

*[Large handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Giovanni", "Lorenzo", "Maurizio", "Roberto"]*

*[Circular stamp: Ufficio Provinciale, Agenzia, n. 11]*

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### ART. 20

##### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a fini di utilità sociale o ad altri enti del Terzo settore operanti sul territorio del comune di Castelfranco di Sotto, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 21

##### (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Gon*  
*Deascp*  
*Vallgner Eric*  
*Al*  
*to ty*  
*Camp Muvria*  
*Eden Basso*  
*Di Paolo Antonio*

*Bol*  
*Lillym Ofo*  
*Indeur*  
*BMB*  
*Novo f.ri*  
*L. 1080*